

## La vittima: quale spazio nel processo penale

di Chiara Zarcone

**1.** Considerazioni generali. Il ruolo della persona offesa dal reato nel processo penale / **2.** L'originaria insoddisfacente impostazione codicistica / **3.** Le indicazioni provenienti dalle Direttive europee / **4.** Un "preludio" positivo in ambito nazionale: il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119 / **5.** La nozione di "vittima del reato" / **6.** La particolare protezione riconosciuta alle "vittime particolarmente vulnerabili"... / **7...** e la riformulazione dell'art. 134 c.p.p. / **8.** Una evidente presa d'atto dei mutamenti sociali: la nuova nozione di "persona legata da relazione affettiva" all'offeso dal reato / **9.** L'ampia gamma dei diritti di informazione riconosciuti alla vittima / **10.** La tutela linguistica / Conclusioni

1. *Considerazioni generali. Il ruolo della persona offesa dal reato nel processo penale.* – Appare corretto riconoscere che i vari sistemi giudiziari contemporanei sembravano interessati alla sola figura dell'imputato; il processo si configurava pertanto come << processo imputato-centrico >><sup>1</sup>, stante il tradizionale assetto triadico imperniato << sulla dialettica "pubblico ministero – imputato – giudice" >><sup>2</sup>.

Solo negli ultimi decenni, con una significativa, apprezzabile accentuazione proprio nel corso degli anni più recenti, i vari ordinamenti hanno finalmente prestato la dovuta attenzione alle vittime, nella consapevolezza che un'autentica giustizia deve anche risultare "ristorativa" o "riparativa" nei loro confronti.

Si parla talora, con una certa enfasi, di una sorta di "rivoluzione copernicana" dovuta proprio alla rivalutazione del ruolo della vittima del reato; a nostro giudizio, più semplicemente, si è semplicemente cercato di correggere un'anomalia, ricollocando in una posizione adeguata una figura che, a torto, per troppo tempo era stata posta ai margini, sullo sfondo della scena processuale.

Può osservarsi come, paradossalmente, il processo penale, nato per sostituire la risposta giudiziaria statuale alla vendetta da parte dei soggetti passivi del reato o dalla loro comunità familiare, abbia poi finito per oscurare, nel corso dei secoli, il ruolo centrale della vittima. Non a caso, con una espressione evocativa, la dottrina anglosassone ha definito quest'ultima come "*forgotten man*"<sup>3</sup>, e cioè come un soggetto "dimenticato", in un contesto teso esclusivamente a rispondere all'esigenza di offrire adeguate tutele all'imputato.

Si deve dunque dare atto di un mutamento in corso. Peraltro, il graduale riconoscimento di nuovi spazi di intervento a favore della persona offesa ha fatto temere a taluno che ciò avrebbe comportato un contestuale decremento delle garanzie dell'imputato, quasi si fosse in presenza di un'immaginaria stadera dove il sollevarsi o l'abbassarsi di uno dei piatti della

1 V. in tal senso L. FILIPPI, *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il D.Lgs. n. 212/2015*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 845 e 846.

2 S. LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale ?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 881.

3 W.F. MC DONALD, *Criminal justice and the victim*, Beverly Hills, 1976, p. 19.

bilancia determina necessariamente la modifica di posizione dell'altro. Invece un modello processuale davvero "garantista" dovrebbe essere in grado di implementare i diritti dell'offeso senza con questo pregiudicare la posizione del soggetto ritenuto autore del reato, essendo possibile coniugare pienamente il rispetto dei diritti di entrambi, in un'ottica consapevole del fatto che un processo può essere davvero considerato "giusto" solo se si configura come tale agli occhi di tutti i suoi protagonisti e comprimari <sup>4</sup>.

Non è un caso che il processo di graduale parificazione nei diritti, almeno nel mondo occidentale, da parte di componenti della società in passato collocate in posizione subordinata, come le donne ed i minori, stia interagendo con il cammino di valorizzazione delle vittime del reato che spesso, e non solo con riferimento ai reati a sfondo sessuale, coincidono proprio con tali fasce della popolazione.

Questa manovra complessiva appare ispirata ad alti valori solidaristici. In un momento storico in cui decine di migliaia di esseri umani sono costrette ad abbandonare i loro Paesi di origine, offrendosi indifese ad ignobili "trafficienti di esseri umani", l'attenzione processuale verso le vittime più vulnerabili rappresenta il segnale della comprensione di una realtà rispetto alla quale il mondo giuridico non poteva rimanere indifferente.

Tale percorso di valorizzazione si realizza, come meglio vedremo fra breve, mediante due strumenti, fra loro interagenti.

Da un lato infatti occorre implementare i poteri di "impulso", ampliando l' "informazione" di quanto avviene in ambito procedimentale, onde favorire e rendere concreta la possibilità di "partecipazione"; d'altro canto bisogna accrescere le "tutele" in senso stretto, anche al fine di evitare che la partecipazione della vittima al processo si traduca in una nuova causa di sofferenza e di trauma, imponendo ad essa di rivivere e rievocare, in sede di esame, i crimini subiti.

Si parla pertanto, generalmente, di una vittima alla quale l'ordinamento fornisce una "spada", con riferimento al primo aspetto, ma anche uno "scudo" <sup>5</sup>.

In altri termini, l'operazione riformatrice, aderendo a quelle che appaiono le più autorevoli indicazioni della dottrina <sup>6</sup>, si muove lungo due direttive, in una dinamica che potrebbe essere così sintetizzata: maggiori spazi di partecipazione e maggiori diritti di assistenza per le vittime.

2. *L'originaria insoddisfacente impostazione codicistica.* – L'attuale codice, nonostante l'innovazione (rispetto a quello previgente) rappresentata dall'aver dedicato alla persona offesa un intero titolo, all'interno del libro I, ha tuttavia attribuito ad essa, almeno nella sua originaria versione del 1988, poteri assai ridotti.

---

<sup>4</sup> V. al riguardo le lucide considerazioni di A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2010, p. 41 ss.

<sup>5</sup> AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012.

<sup>6</sup> A. SANDERS, *Victim Participation in an Exclusionary Criminal Justice System*, in C. Hoyle – R. Young ( a cura di), *New Visions of Crime Victims*, Oxford, 2001, p. 204 ss.

L'offeso dal reato assume la veste di soggetto processuale ma non quella di "parte", e non possiede conseguentemente la titolarità del diritto alla prova, che rappresenta invece un contrassegno della qualità di "parte".

Le previsioni concernenti tale figura ne evidenziano il carattere di elemento di stimolo e di controllo nei confronti dell'operato del p.m., con una conseguente concentrazione delle varie attribuzioni e facoltà nella fase delle indagini preliminari, ove più penetrante ed incisiva può apparire tale funzione di stimolo, ed una successiva attenuazione di "peso processuale", a partire dall'avvenuta instaurazione dell'azione penale, giustificata, agli occhi del legislatore, dalla contestuale possibilità di costituzione di parte civile, in quanto in una significativa percentuale di casi la persona offesa, titolare dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, risulta legittimata a tale costituzione, avendo subito, in conseguenza del fatto di reato, un danno, patrimoniale o non patrimoniale, ai sensi dell'art. 185 c.p.

Comunque, anche con riferimento alla fase preprocessuale delle indagini preliminari, i poteri attribuiti all'offeso dal reato non risultavano particolarmente significativi <sup>7</sup>.

L'offeso ha infatti un potere sollecitatorio, ma non esiste spesso alcuna garanzia che il magistrato procedente prenda in effettiva considerazione quanto a lui evidenziato da tale soggetto processuale.

Infatti la valenza del complesso di poteri assegnati risulta grandemente attenuata dalla mancata comminatoria di nullità per i casi di inosservanza delle relative disposizioni. Si pensi al diritto riconosciuto alla persona offesa di presentare memorie, personalmente o a mezzo del difensore nominato ai sensi dell'art. 101 c.p.p., in ogni stato e grado del procedimento, depositandole o facendole depositare nella segreteria del p.m. o nella cancelleria; a tale diritto non corrisponde alcun preciso dovere dell'organo destinatario, se non quello, del tutto generico, di prendere in considerazione il loro contenuto.

Analoghe considerazioni possono essere ripetute per quanto concerne l'indicazione degli elementi di prova; al riguardo, come è stato giustamente rilevato, all'offeso dal reato viene riconosciuto << uno *ius postulandi* incompleto, di gran lunga inferiore al "diritto alla prova" attribuito dall'art. 190 alle parti ... l'offeso dal reato, quando non sia costituito parte civile, ha dunque delle facoltà propositive incapaci di suscitare obblighi in chi è destinatario di tali proposte >> <sup>8</sup>.

### 3. *Le indicazioni provenienti dalle Direttive europee.* – La "svolta" riguardante il mutato assetto normativo, tradottosi in una deciso rivitalizzazione del ruolo della persona offesa del

<sup>7</sup> V. al riguardo P.P. RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto dalla persona offesa dal reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 615 ss.; ID., *Gli enti esponenziali e la persona offesa dal reato nell'attuale codice di procedura penale*, in *Rass.giust.mil.*, 1990, p. 174 ss.

<sup>8</sup> G. CORDERO, *La posizione dell'offeso dal reato nel processo penale: una recente riforma nella Repubblica Federale Tedesca ed il nostro nuovo codice*, in *Cass. pen.*, 1989, p. 1124; per ulteriori considerazioni critiche al riguardo v. E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, in E. Amodio - O. Dominioni (a cura di), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Milano, 1989p. 539: << si tratta di attività che, pur incidendo in qualche misura sulla sfera probatoria, si mantengono all'esterno degli atti di produzione e di assunzione della prova ... e in un sistema dominato dall'iniziativa delle parti nella richiesta e nella elaborazione della prova (artt. 190 e 498), questa marginalità operativa non può non essere sintomo di una deliberata scelta del legislatore che ha voluto relegare l'iniziativa dell'offeso dal reato nell'ambito di una mera "sollecitazione probatoria" >>.

reato, non è scaturita da un'autonoma presa di coscienza da parte del nostro legislatore, ma rappresenta la diretta conseguenza delle vincolanti indicazioni provenienti dalle Direttive europee.

Il D.lgs n. 212 del 2015, con cui il legislatore italiano ha inciso significativamente su tale materia, è stato emanato allo scopo di dare attuazione (sia pur con un certo ritardo) alla Direttiva 2012/29/UE<sup>9</sup>, volta a delineare dei nuovi parametri normativi in tema di diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato, sostituendo in tal modo la Decisione quadro 2001/220/GAI, che non aveva invece mai trovato concreta attuazione.

Gli organi UE, in altri casi accusati di “burocratica indifferenza” nei confronti dei drammi che purtroppo caratterizzano quegli ultimi anni, hanno dunque svolto una fondamentale funzione di stimolo in relazione alla tematica riguardante la posizione della vittima in ambito processuale, alla luce della puntuale considerazione, espressa al punto 9 del *considerando* inserito nella citata Direttiva 2012/29/UE, che il reato, oltre ad offendere la società nel suo complesso, si traduce in << una violazione dei diritti individuali delle vittime >>.

Da tempo del resto le fonti internazionali, e non solo quelle di matrice europea, si erano mostrate particolarmente attente a questa problematica<sup>10</sup>.

E' in particolare interessante notare come l'approccio accolto dalla citata Direttiva non risenta di inutili astrattismi concettuali, ma al contrario appaia ispirato alla volontà di offrire strumenti concreti di protezione, in un'ottica “avanzata”, e nella consapevolezza di dover calibrare la risposta dell'ordinamento giuridico alle peculiarità delle singole situazioni<sup>11</sup>, e dunque della necessità di un *individual assesment*, come confermato espressamente dall'art. 22 di detta Direttiva, ove si aggiunge che << la portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima >>.

E' stata inoltre compresa l'importanza della fruizione di adeguati strumenti di traduzione ed interpretazione, estendendosi alla vittima “alloglotta” il diritto ad una reale “comprensione linguistica” e proseguendo in tal modo nella “tabella di marcia” adottata dal Consiglio UE il 30 novembre 2009, che ha condotto alla Direttiva 2010/64/UE sulla traduzione ed interpretazione ed alla successiva Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nel processo penale.

---

9 Come rilevato da L. FILIPPI, *Il difficile equilibrio*, cit., p. 845, tale Direttiva << rappresenta un vero e proprio “Statuto dei diritti della vittima” >>. Per un'analisi di tale Direttiva v., tra gli altri, S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in L. Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, 2015, p. 5 ss.; E.M. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1801 ss.; L. LUPARIA, *L'Europa e una certa idea di vittima (ovvero come una direttiva può mettere in discussione il nostro modello processuale)*, in Mastroianni-Savy (a cura di), *L'integrazione europea attraverso il diritto processuale penale*, Napoli, 2013, p. 91 ss.

10 Per una sottolineatura di questo aspetto v. M.G. AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, p. 1327 ss.; S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in *Lo scudo e la spada*, cit., p. 13; G. ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giudiziario europeo: prospettive e paradossi all'indomani del Trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, c. 204 ss.; M. DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. giust.*, 2003, c. 705 ss.

11 V. al riguardo le puntuali considerazioni di F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, in *Dir. pen. cont.*, 11 aprile 2016, p. 9.

Non avrebbe del resto alcun senso attribuire determinati diritti in ambito processuale alla vittima del reato se questa non fosse informata in maniera adeguata ed in una lingua a lei comprensibile in ordine alle modalità con cui avvalersene.

4. *Un “preludio” positivo in ambito nazionale: il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119.* – Una risposta significativa, sia pur ancora caratterizzata da incertezze e non poche lacune, da parte del legislatore italiano alle crescenti pressioni dirette ad esigere concrete soluzioni volte a tutelare in maniera adeguata i “soggetti deboli”, vittime di violenze, è stata offerta dal d. l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119<sup>12</sup>, in tema di contrasto della “violenza di genere”.

All'interno dell'ampia gamma di previsioni contenute in tale intervento riformatore, estrapoliamo quelle maggiormente significative. Notiamo così come sia stata ampliata l'originaria previsione contenuta nel c.d. “pacchetto sicurezza” del 2009, e cioè nel d.l. n. 11 del 2009, conv. in l. n. 38 del 2009, in base alla quale le persone offese, cittadine o straniere, vittime dei reati di violenza sessuale erano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato << anche in deroga ai limiti di reddito previsti >>, e che era stata ulteriormente implementata dall'art. 9 della l. n. 172 del 2012, che ha attribuito a tutte le persone offese, vittime dei reati di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies; nonché, ove commessi in danno di minorenni, dei reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies, il diritto di accesso al gratuito patrocinio a prescindere dalle condizioni economiche della vittima, in deroga ai limiti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115<sup>13</sup>.

Il legislatore del 2013, introducendo l'art. 408, comma 3-bis, c.p.p., ha inoltre disposto che l'avviso di deposito della richiesta al g.i.p. di archiviazione da parte del p.m. debba necessariamente essere notificato alla persona offesa, in caso di procedimenti aventi ad oggetto reati di maltrattamento in famiglia o delitti commessi con violenza alla persona, anche qualora la vittima non abbia chiesto di essere informata al riguardo, e ciò a differenza di tutte le altre ipotesi. In tal caso, è stato inoltre concesso alla persona offesa un termine di venti giorni (doppio rispetto a quello ordinario di dieci giorni, previsto negli ulteriori casi) per presentare opposizione, indicando gli elementi di prova.

Si è poi stabilito che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ex art. 415-bis c.p.p., debba essere data anche alla persona offesa vittima dei reati di maltrattamento in famiglia e di atti persecutori.

Estremamente rilevanti appaiono le previsioni volte a “dare voce” alla persona offesa, vittima di determinati reati, anche in relazione all'adozione dei provvedimenti cautelari. In primo luogo, grazie all'introduzione dell'art. 299, comma 2-bis, c.p.p. è stato imposto alla polizia giudiziaria, con riferimento ai procedimenti riguardanti i delitti commessi con l'uso di violenza alla persona, di dare avviso al difensore della persona offesa o, in sua mancanza,

12 Per un'analisi al riguardo v. R.A. RUGGIERO, *La tutela processuale della violenza di genere*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 2352 ss.

13 Come osservato da F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato*, cit., p. 13, nt. 48 << Si tratta di una previsione particolarmente significativa nell'ottica della politica a favore delle vittime, che presenta tuttavia un raggio d'azione eccessivamente limitato, non potendosi applicare al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti >>.

alla persona offesa, nonché ai servizi socio-assistenziali, dell'adozione dei provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere o in luoghi di cura, del divieto o obbligo di dimora. Inoltre, e soprattutto, è stato disposto, a pena di inammissibilità, che, con riferimento ai procedimenti riguardanti i delitti commessi con l'uso di violenza alla persona, la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari formulata al giudice dal pubblico ministero o dall'indagato debba essere notificata alla persona offesa, che, entro due giorni dalla notifica, può presentare memorie atte a confermare la persistenza dei loro presupposti applicativi <sup>14</sup>.

5. *La nozione di "vittima del reato"*. – Le normative internazionali fanno spesso richiamo alla nozione di "vittima", mostrando in tal modo di recepire le indicazioni della dottrina criminologica, volte a delineare le connotazioni di tale figura. La Direttiva 2012/29/UE ha fornito una indicazione, sia pur piuttosto lata, concernente chi debba essere considerato vittima del reato.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva va ritenuta tale << una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato >>.

Il nostro legislatore invece non ha ritenuto (né del resto avrebbe potuto farlo, salvo una radicale modifica della trama normativa riguardante questo settore) di dover derogare alla tradizionale impostazione, incentrata sulle figure dell'offeso dal reato e della parte civile, e connotata, come è stato a suo tempo sottolineato dalla Corte costituzionale, da un << rapporto di complementarità >> fra le garanzie apprestate alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale <sup>15</sup>.

Il riferimento alla generica figura di "vittima" viene operato, in sede codicistica, solo dal disposto dell'art. 498, comma 4-ter, variamente modificato ed interpolato, ove appunto si fa menzione del << minore vittima del reato >>, e del << maggiorenne infermo di mente vittima del reato >>.

Non è questa la sede per approfondire i rilievi critici volti a sottolineare come la scelta accolta in ambito nazionale, ed incentrata sul riconoscimento, almeno "di facciata", alla persona offesa di una variegata gamma di facoltà nella fase delle indagini preliminari, e da una successiva attenuazione di "peso processuale" della stessa a partire dall'avvenuta instaurazione dell'azione penale, si basi sull'asserzione, non sempre rispondente al vero, secondo cui a partire da tale momento la persona offesa potrebbe costituirsi parte civile, e fruire pertanto dei poteri concessi a tale parte. Basterebbe infatti rilevare che tale

---

14 V. per un'analisi al riguardo v- H. BELLUTA, *Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vittima*, in *Dir. pen. cont.*, 9 luglio 2014, p. 1 ss.; D. POTETTI, *Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 971 ss.; G. SEPE, *Violenza di genere e consultazione della persona offesa nelle vicende estintive delle misure cautelari*, in *Dir. pen. cont.*, 9 luglio 2014, p. 1 ss. Sui profili di applicabilità di tale disposizione v. in giurisprudenza Cass., sez. VI, 25 agosto 2015, T, in *C.E.D. Cass.*, n. 264242; Cass., sez. VI, 16 febbraio 2015, D, *ivi*, n. 262272.

15 Corte cost., 28 dicembre 1990, n. 559, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1991, p. 37.

sistematica appare incongrua laddove la costituzione di parte civile non sia possibile, e cioè qualora la persona offesa non assuma al contempo la veste del danneggiato <sup>16</sup>.

Occorre invece evidenziare, per quanto concerne specificamente l'oggetto della nostra analisi, come molto probabilmente il legislatore italiano non abbia ritenuto di dover fare riferimento alla nozione di "vittima" in quanto temeva che detto termine fosse troppo gravido di connotazioni "emotive", preferendo pertanto l'utilizzo di accezioni più "tecniche" e rispondenti alla nostra tradizione giuridica.

6. *La particolare protezione riconosciuta alle "vittime particolarmente vulnerabili"*. – Il D.Lgs. n. 212 del 2015, in aderenza al dettato della Direttiva 2012/29/UE, ha previsto specifiche misure a tutela delle "vittime particolarmente vulnerabili".

Finalità del legislatore non era certo quello di delineare una scala di "importanza" tra le vittime, ma di approntare determinati strumenti calibrati a tutelare in maniera più efficace determinati individui, in conseguenza del loro *status*.

Al fine di delineare le coordinate del concetto di "particolare vulnerabilità", è stato introdotto uno specifico articolo, e cioè l'art. 90-*quater* c.p.p. (*condizione di particolare vulnerabilità*), in base al quale << Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli essere umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato >>.

Detta previsione va letta in coordinamento con le indicazioni offerte dall'art. 1 (*principi generali*) del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, diretto ad evidenziare la necessità di valutare la situazione di vulnerabilità non secondo criteri astratti e presuntivi, ma alla luce di un'analisi individuale. Ai sensi di tale articolo << nella attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere >> <sup>17</sup>.

Anche in tal caso non è stata accolta l'impostazione di quella parte della dottrina che suggeriva la "procedimentalizzazione" della dichiarazione di vulnerabilità, mediante

16 P.P. RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa dal reato*, cit., p. 609.

17 Per un'analisi di detta previsione v. F. CASSIBBA, *Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili*, in *Dir. pen. cont.*, 11 luglio 2014, p. 9.

l'affidamento ad un "tecnico" della valutazione al riguardo, alla quale avrebbe poi dovuto far seguito un decreto motivato di vulnerabilità<sup>18</sup>.

La critica che può essere mossa alla soluzione adottata dal legislatore è che in tal modo << potrebbero verificarsi casi in cui, ad una prima dichiarazione di "particolare vulnerabilità", ad esempio, da parte del pubblico ministero, segua una diversa valutazione del giudice, con tutte le conseguenze in ordine al regime processuale seguito >><sup>19</sup>; è stato fatto l'esempio della deroga all'oralità imposta dall'art. 190 *bis*, comma 1 *bis* c.p.p. << che, in caso di revoca della condizione di persona particolarmente vulnerabile, impone l'inutilizzabilità, ex art. 526 c.p.p., delle dichiarazioni da questa precedentemente rese, salva la rinnovazione dell'esame >><sup>20</sup>.

Il D. Lgs . n. 212 del 2015 ha invece affrontato con particolare attenzione l'aspetto concernente le modalità con cui assumere le dichiarazioni rese da tali soggetti. Al riguardo sono state estese, tra l'altro, talune previsioni introdotte, a favore dei minori, a seguito dell'adeguamento della normativa interna alla Convenzione di Lanzarote.

E' stata ad esempio interpolata la previsione di cui all'art. 351, comma 1-*ter*, c.p.p., volta ad imporre la presenza di un esperto in psicologia o psichiatria, atta ad affiancare la polizia giudiziaria qualora debbano essere raccolte nel corso delle indagini preliminari le dichiarazioni di un minore in relazione a reati di abuso, violenza e sfruttamento sessuale (nonché, per effetto del successivo ampliamento operato dalla l. n. 119 del 2013, anche con riferimento alle vittime di maltrattamenti, di atti persecutori e di adescamento di minorenni)<sup>21</sup>.

Il D.lgs n. 212 del 2015 ha infatti previsto che debba procedersi allo stesso modo in caso di assunzione di sommarie informazioni << da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità >>, occorrendo comunque assicurare che << la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatto con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini >>.

La stessa impostazione è stata accolta, ripetendo quasi integralmente il dettato del nuovo art. 351, comma 1-*ter* c.p.p., in sede di modifica dell'art. 362, comma 1-*bis*, c.p.p.

Originariamente detta previsione, volta ad imporre la presenza di un esperto in psicologia o psichiatria, riguardava soltanto le dichiarazioni di un minore rese innanzi al pubblico ministero; a seguito dell'intervento di modifica essa è stata estesa all'audizione di maggiorenni particolarmente vulnerabili<sup>22</sup>.

---

18 S. RECCHIONE, *Il dichiarante vulnerabile*, cit., p. 1 ss.

19 L. FILIPPI, *Il difficile equilibrio*, cit., p. 848.

20 L. FILIPPI, *Il difficile equilibrio*, loc. ult. cit.

21 V. al riguardo l'analisi di R.A. RUGGIERO, *La tutela processuale della violenza di genere*, cit., p. 2358 e 2359.

22 Deve ritenersi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali delineatisi con riferimento al precedente testo dell'art. 362, comma 1-*bis*, che la modifica, e dunque la necessità della presenza degli esperti in psicologia o psichiatria, debba valere anche con riferimento alle ipotesi, non menzionate dal legislatore, in cui le dichiarazioni del maggiorenne particolarmente vulnerabile vengano rese in sede di esame svolto innanzi al difensore, nell'ambito delle indagini difensive.



Un'ulteriore modifica ha riguardato il disposto dell'art. 190, comma 1-*bis*, c.p.p. La previsione, che precedentemente limitava la ripetibilità delle sole dichiarazioni rese dai soggetti infra-sedicenni vittime di reati sessuali, è stata estesa ad ogni ipotesi nella quale << l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità >>.

Occorre svolgere delle considerazioni maggiormente approfondite per quanto concerne l'estensione del ricorso allo strumento dell'incidente probatorio per le dichiarazioni delle vittime particolarmente vulnerabili.

L'intervento al riguardo si pone lungo il percorso di un cammino ormai risalente nel tempo. Al fine di delineare i passaggi più significativi al riguardo, è opportuno menzionare in primo luogo la Decisione quadro n. 2001/220/GAI, concernente la posizione della vittima nel procedimento penale, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 marzo 2001, il cui art. 8 dispone che << ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base ad una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento >>. Bisogna poi ricordare come dalle linee guida della Carta di Noto emerga parimenti l'indicazione, contenuta nell'art. 15, volta a considerare l'incidente probatorio come << la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento >>, a condizione che esso venga condotto << in modo da garantire, nel rispetto della personalità in evoluzione del minore, il diritto alla prova costituzionalmente riconosciuto >>.

E' infine non meno interessante dare atto della c.d. "vicenda Pupino", scaturita dall'avvenuto sollevamento di una questione pregiudiziale, innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, da parte di un giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 35 TUE<sup>23</sup>. Nel caso di specie il pubblico ministero, nel corso di un'attività di indagini preliminari in ordine al reato di abuso dei mezzi di disciplina, asseritamente commesso presso una scuola materna ai danni di otto bambini di età inferiore ai cinque anni, aveva chiesto l'ammissione dell'incidente probatorio, affinché venissero ascoltate, con speciali modalità protette, le presunte vittime. Il giudice per le indagini preliminari, ritenendo che la disciplina codicistica non permettesse di procedere con incidente probatorio e con le specifiche modalità "protette" all'audizioni di testi, minori di sedici anni, al di fuori delle ipotesi espressamente indicate, ed ipotizzando un possibile contrasto tra la normativa interna e la sovramenzionata Decisione quadro n. 2001/220/GAI, aveva sollecitato la Corte di giustizia a pronunciarsi al riguardo.

La Corte di Lussemburgo osservò che con la Decisione quadro gli Stati membri dell'Unione europea si erano impegnati a garantire, nel procedimento penale, alle vittime di un reato un trattamento rispettoso della loro dignità personale, precisando che detto trattamento doveva assumere connotazioni di specificità qualora fosse risultato necessario ascoltare vittime << particolarmente vulnerabili >>, ed osservò che i giudici nazionali erano tenuti ad interpretare le disposizioni del proprio ordinamento in maniera conforme alle finalità della Decisione quadro, autorizzando conseguentemente bambini in età infantile a rendere la testimonianza << secondo le modalità che consentano di garantire loro un livello di tutela

---

23 V. al riguardo l'analisi di E. APRILE, *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell'Unione europea, dopo la sentenza della Corte di Giustizia sul << Caso Pupino >> in materia di incidente probatorio*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1165.

adeguato, ad esempio al di fuori dell'udienza pubblica e prima della tenuta di quest'ultima >>.

Riteniamo comunque di dover soffermare lo sguardo anche su un ulteriore aspetto, strettamente connesso, che emerge dall'analisi di alcuni degli interventi novellistici che hanno interessato l'art. 392 c.p.p., conducendo fra l'altro all'introduzione del comma 1-bis, e cioè la l. 15 febbraio 1996, n. 66; la l. 3 agosto 1998, n. 269; e la l. 11 agosto 2003, n. 228, riguardanti, rispettivamente, la disciplina dei reati di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di tratta delle persone, accomunati fra loro dalla previsione della possibilità di instaurazione dell'incidente probatorio, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti tipici della non rinviabilità, qualora debba procedersi all'esame testimoniale di un soggetto minore di sedici anni.

Può osservarsi come la scelta, poi riproposta con la l. n. 172 del 2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote <sup>24</sup>, tendente ad allargare l'ambito di applicabilità dell'incidente probatorio al di là delle sue coordinate tradizionali, sia stata dettata non solo dalla ritenuta sussistenza di una sorta di presunzione *ex lege* di non rinviabilità dell'assunzione delle dichiarazioni da parte di soggetti ancora immaturi, fortemente condizionabili e portati naturalmente a cancellare il ricordo di determinate esperienze traumatiche <sup>25</sup>, ma anche, se non soprattutto, dalla volontà di salvaguardare la situazione psico-fisica di determinati individui, potenzialmente fragili, evitando ad essi di subire il trauma di essere ascoltati in sede di udienza dibattimentale <sup>26</sup>.

Lo scopo, come appare evidente, è stato quello di evitare fenomeni di "seconda vittimizzazione", dovendosi intendere con detta terminologia le << conseguenze negative, dal punto di vista emotivo e relazionale, che possono derivare dall'impatto tra la vittima e il sistema della giustizia penale >> <sup>27</sup>, consistenti, in questo caso, nella costrizione << a ripetere più volte le narrazioni dolorose relative al reato >> <sup>28</sup>.

L'intervento operato dal D.Lgs. n. 212 del 2015, volto ad "irrobustire" le ipotesi di ricorso all'incidente probatorio, deriva dalla consapevolezza che simile esigenza di tutela non riguarda solo il minore, sia o meno infrasedicenne, ma tutta la fascia delle vittime "particolarmente vulnerabili". E' proprio alla luce di tali affermazioni che può essere compreso perché sia stato previsto di aggiungere, all'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., il seguente periodo : << in ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona

---

24 V. sul punto A. CAPONE, *Incidente probatorio e tutela della vittima del reato*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 351 ss.

25 V. in tal senso M. BOSELLI, *Un nuovo caso di incidente probatorio*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 42 ss.; L. CAMALDO, *La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali*, in *Ind. pen.*, 2000, p. 176; L. SCOMPARIN, *Il testimone minorenni nel procedimento penale: l'esigenza di tutela della personalità tra disciplina codicistica ed interventi normativi recenti*, in *Leg. pen.*, 1996, p. 697.

26 E. APRILE, *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell'Unione Europea*, cit., p. 1171.

27 F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato*, cit., p. 5, nt. 15. Come è stato osservato da S. LORUSSO, *Le conseguenze del reato*, cit., p. 885 << molto spesso alla sofferenza derivante dal ... reato se ne aggiunge un'altra, quella della partecipazione al processo penale la cui intrinseca violenza è a tutti nota. Il processo accusatorio, sotto questo profilo, presenta punte estreme nella genetica rudezza della *cross examination*, e in ogni caso il dover riaffrontare nel processo il proprio 'carnefice' è questione psicologica al tempo stesso pesante e delicata >>.

28 F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato*, loc. ult. cit.

sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza >>.

Si potrebbe lamentare, criticamente, che un tale incremento dell'area di operatività dell'incidente probatorio determina una correlativa attenuazione dei principi del rito *adversary*, incentrati sul riconoscimento della valenza epistemica del contraddittorio dibattimentale, in cui la prova dovrebbe “forgiarsi” nello scontro dialettico tra le parti.

Al riguardo però vanno fatte almeno due contropliche. In primo luogo, come noto, la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso che un processo possa essere considerato *fair* solo qualora vi sia la possibilità di un contraddittorio dibattimentale, osservando che detto requisito può invece essere ritenuto sussistente ogni qualvolta il soggetto al quale è addebitato un fatto di reato sia posto in condizione di essere “messo di fronte” al soggetto che effettua dichiarazioni a suo carico, e di rivolgere domande allo stesso, a prescindere dalla fase in cui detta possibilità viene concessa. Inoltre, occorre porre in luce la particolare “meritevolezza” delle esigenze che inducono ad offrire adeguate garanzie nella fase dichiarativa ai soggetti particolarmente vulnerabili.

Esse imponevano di non arrestare lo sguardo al solo disposto dell'art. 392, comma 1-bis, e di operare analoga operazione di ampliamento anche nei confronti delle modalità protette di audizione in incidente probatorio, con particolare con riferimento al comma 5-*bis* di tale articolo, in base al quale il giudice può stabilire << il luogo, il tempo e le modalità particolari >> mediante le quali procedere all'incidente probatorio, qualora le esigenze di tutela dei soggetti interessati rendano << necessario od opportuno >> un provvedimento in tal senso.

Anche in tal caso, si è assistito ad un graduale “allargamento” del novero dei soggetti interessati, ben al di là dell'iniziale previsione riguardante i soli minori.

Del resto, ad avvalorare la considerazione che determinate esigenze non sono certo correlate in via esclusiva alla posizione del minore infrasedicenne basterebbe ricordare, a titolo di esempio, la pronuncia n. 63 del 2005 della Corte costituzionale, che dichiarò l'illegittimità dell'art. 398, comma 5-*bis*, c.p.p., nonché del collegato art. 498, comma 4-*ter*, c.p.p., nella parte in cui non disponeva che il giudice potesse provvedere nei modi ivi previsti, e dunque con modalità “protette”, all'assunzione della prova ove fra le persone interessato vi fosse un maggiorenne infermo di mente, stante la sostanziale equiparazione, sotto questo aspetto, della posizione di tale soggetto con quella del minore infrasedicenne.

Il giudice di legittimità osservò infatti che << le esigenze di tutela della personalità particolarmente fragile dell'infermo di mente, chiamato a testimoniare nell'ambito di processi penali per reati sessuali, impongono ... di estendere a (tale soggetto) la garanzia, prevista per il minore infrasedicenne, e rispettivamente per il minore, dall'art. 398 comma 5-*bis* e dall'art. 498 comma 4-*ter*, c.p.p. >> <sup>29</sup>.

Particolarmente rilevante sotto questo aspetto risulta la modifica operata dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, in virtù della quale è stato introdotto nell'ambito dell'art. 398 c.p.p. il comma 5-*ter*.

---

29 Corte cost., sent. 29 gennaio 2005, n. 63, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1832.

Come è stato giustamente osservato detta modifica << segna un passo in avanti particolarmente significativo nella (ormai visibile) costruzione dello statuto della prova dichiarativa del teste “vulnerabile” >><sup>30</sup>.

Grazie al predetto comma 5-ter il giudice ora può attivare, su richiesta di parte, i presidi di tutela indicati dal precedente comma 5-bis dell’art. 398 c.p.p., ogni qualvolta tra le persone che devono rendere dichiarazioni vi siano maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità, desunte anche dal tipo di reato per cui si procede.

Il d.lgs. n. 212 del 2015 contribuisce a sua volta ad implementare questa serie di garanzie, anche sotto forma di possibilità di adozione di modalità protette in sede di assunzione delle dichiarazioni. Infatti all’art. 398 c.p.p. è stato aggiunto il seguente comma 5-quater: << fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all’esame di una persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 498, comma 4-quater >>.

A sua volta l’art. 498, comma 4-quater, c.p.p. è stato così sostituito: << fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all’esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l’adozione di modalità protette >>.

7... e la riformulazione dell’art. 134 c.p.p. – Il D.lgs. n. 212 del 2015 è intervenuto anche sulla delicata tematica della documentazione degli atti, modificando l’art. 134 c.p.p., che costituisce indubbiamente una delle norme più significative al riguardo, e che come tale << sorregge l’intera costruzione della materia >><sup>31</sup>.

E’ stato modificato il quarto comma di detto articolo che, nella sua originaria formulazione, prevedeva la possibilità del ricorso alla riproduzione audiovisiva solo se ritenuta << assolutamente indispensabile >>.

La dottrina al riguardo ha da tempo segnalato l’inaccettabilità di tale impostazione, che confina nei limiti dell’assoluta indispensabilità questa modalità di documentazione, sebbene essa costituisca la forma più genuina di rappresentazione<sup>32</sup>, essendo l’unica idonea a dar conto dei cosiddetti tratti prosodici o paralinguistici del linguaggio.

Il decreto legislativo n. 212 del 2015 ha operato invece, sia pur con esclusivo riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone offese “particolarmente vulnerabili”, un mutamento di paradigma, aggiungendo all’art. 134, comma 4, c.p.p., il seguente periodo: << La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità >>.

Occorre sottolineare come anche detta modifica risulti ispirata alle indicazioni formulate in tal senso da alcune Direttive sovranazionali. Va menzionato in particolare l’art. 24, comma 1, lett. a) della Direttiva 2012/29/UE, volto a prevedere che << nell’ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali >>. A sua volta l’art. 15,

---

30 S. RECCHIONE, *Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5 ter dell’art. 398 c.p.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 14 aprile 2014.

31 G.P. VOENA, *Atti*, in G. Conso – V. Grevi – M. Bargis, (a cura di), *Compendio di procedura penale*, VII Ed., Padova, 2014, p. 217.

32 P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999, p. 160 e 161.

comma 4, della Direttiva 2011/36/UE stabilisce che << Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, tutte le audizioni del minore vittima del reato, ovvero del minore testimone dei fatti, possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno >><sup>33</sup>.

7. *Una evidente presa d'atto dei mutamenti sociali: la nuova nozione di "persona legata da relazione affettiva" all'offeso dal reato.* - Il D.Lgs. n. 212 del 2015 rappresenta uno strumento normativo indubbiamente "avanzato" e rispondente alle esigenze dell'attuale contesto storico. Alla luce di tali considerazioni, non può essere considerato un elemento trascurabile il fatto che esso tenga conto dei significativi mutamenti intervenuti all'interno della nostra società, con riferimento a quale debba essere considerato l' "ambito familiare". Sotto questo aspetto, è stato preso atto dell'attenuarsi di impostazioni ricollegate esclusivamente alla sussistenza di elementi "formali", quali l'atto di matrimonio, e l'affacciarsi di concezioni maggiormente attente a criteri fattuali, e cioè alla sussistenza o meno di un'effettiva comunione di vita e di interessi, a prescindere dall'avvenuta formalizzazione di tale unione.

Del resto già la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la pronuncia Marcks del 13 giugno 1979, aveva affermato che la nozione di "vita familiare", presa in esame dall'art. 8 della Convenzione e.d.u., deve essere ricavata esclusivamente dalla sussistenza di un legame "reale" tra soggetti.

A sua volta, l'art. 2 della Direttiva 2012/29/UE ha stabilito che per "familiare" della vittima debba intendersi << il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima >>.

Ebbene, in aderenza a questo intervenuto mutato approccio alla nozione di "familiare", il D.lgs. n. 212 del 2015, dovendo indicare a chi spetti l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuite alla persona offesa dal reato, in caso di suo avvenuto decesso, ha riscritto il terzo comma dell'art. 90 c.p.p. nei seguenti termini: << Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente >>.

Come è stato efficacemente rilevato, in tal modo il legislatore ha fatto propria << la nuova visione "liquida" delle relazioni umane nella società postmoderna e globalizzata >><sup>34</sup>.

8. *L'ampia gamma dei diritti di informazione riconosciuti alla vittima.* - Come già osservato, sarebbe inutile attribuire determinati diritti o facoltà ad un soggetto (nel caso in esame, alla vittima del reato), se contestualmente non fossero approntati strumenti volti a renderlo edotto della possibilità di fruirne.

Al riguardo il D. Lgs. n. 212 del 2015 ha introdotto l'art. 90- bis c.p.p. (*informazioni alla persona offesa*), che permette di porre, dal punto di vista informativo, la persona offesa in una situazione corrispondente a quella dell'indagato, rispetto al quale da tempo l'art. 369 bis c.p.p. si pone come strumento di comunicazione di facoltà e diritti.

La portata, altrimenti innovativa, dell'art. 90 bis c.p.p. risulta peraltro almeno in parte attenuata qualora si tenga conto del fatto che la già citata l. n. 119 del 2013, modificando l'art. 101, comma 1, c.p.p., ha già delineato una sorta di informativa "generale" a favore della persona offesa.

<sup>33</sup> Sul punto v. altresì l'art. 35, comma 2, della Convenzione di Lanzarote sulla tutela dei minori.

<sup>34</sup> F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima*, cit., p. 8.

In base all'art. 90 *bis* c.p.p. alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, devono essere fornite, in una lingua a lei comprensibile, le informazioni in merito : << a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, comma 1 e 2, c.p.p.;

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato <sup>35</sup>;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'art. 152 c.p., ove possibile, o attraverso la mediazione;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio >>.

Altra informativa importante, garantita dal nuovo testo dell'art. 90-*ter* c.p.p., è quella che si lega alla ovvia considerazione in base alla quale chi è stato vittima di violenze e si sente relativamente "tranquillo" sapendo che l'autore del reato è in carcere o è sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva, deve essere prontamente messo "all'erta", laddove tale condizione di carcerazione venga meno.

Questa previsione si inserisce in un'ottica più ampia, e va correlata alla già esaminata modifica dell'art. 299 c.p.p., in base alla quale la persona offesa è ora posta in condizione di "interloquire" sulla richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari.

In base all'art. 90-*ter* c.p.p. (*Comunicazione dell'evasione e della scarcerazione*), fatto salvo quanto previsto dall'art. 299 c.p.p. << nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nell'ipotesi di cui all'art. 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato >>.

---

35 Peraltro F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima*, cit., p. 17, osserva che tale informazione << ha senso se poi, in concreto, ci sono strumenti per adempiere all' (eventuale) obbligazione restitutoria; un simile automatismo, nel nostro ordinamento, manca. Il riferimento corre, ovviamente, alla *vexata quaestio* dell'assenza di un fondo di solidarietà statale a favore delle vittime, cui accedere nei casi – invero assai frequenti – di insolvenza del reo >>. Detta A. ricorda al riguardo l'avvenuta condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia, con la pronuncia del 29 novembre 2007, a causa della mancata attuazione della Dir. 2004/80/CE in tema di tutela delle vittime dei reati.

Il contenuto di detta disposizione appare pienamente condivisibile. Va peraltro rilevato che la sua portata pratica rischia di risultare in gran parte compromessa dall'improvvida statuizione volta a subordinare tale dovere di comunicazione alla previa richiesta in tal senso da parte della persona offesa.

Alquanto irrealistico appare poi l'inciso in base al quale la comunicazione non deve essere data nell'ipotesi in cui risulti il pericolo concreto di un danno per << l'autore del reato >> (più correttamente, per il soggetto indagato, ritenuto responsabile di tale reato). Dovrebbe supporre l'esistenza di una struttura, facente capo all'offeso, assai più compatibile con quella di un'organizzazione criminale, volta a "fare giustizia" in caso di avvenuta evasione o scarcerazione. Un altro obbligo di informativa è quello introdotto dal nuovo testo dell'art. 282-*quater* c.p.p., diretto a comunicare alla persona offesa la sussistenza della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo <sup>36</sup>.

9. *La tutela linguistica.* – Il legislatore si è preoccupato anche di fornire un'effettiva assistenza linguistica alla persona offesa dal reato che, qualora alloglotta, in carenza di detta assistenza risulterebbe del tutto impossibilitata a comprendere quanto avviene sulla scena processuale, e conseguentemente ad avvalersi dei diritti concessigli dall'ordinamento.

Anche in tal caso l'elemento di "stimolo" è stato rappresentato da una fonte transazionale, e più precisamente dall'art. 7 della Direttiva 2012/29/UE <sup>37</sup>, volto ad imporre agli Stati membri di prevedere delle misure atte ad assicurare una reciproca comprensione tra la persona offesa e l'autorità procedente ed a garantire che le vittime che non comprendano o non parlino la lingua nazionale, utilizzata nel corso del processo, vengano assistite da un interprete, i cui costi devono essere posti a carico dello Stato e non dell'interessato.

Detta Direttiva, allo scopo di contemperare l'effettività delle garanzie di cui deve fruire la vittima del reato con l'esigenza di evitare costi eccessivi e superflui, ha comunque limitato, come emerge dal *considerando* n. 34, la fruizione dell'assistenza linguistica alle sole ipotesi << in cui serva alla vittima per esercitare i propri diritti >> e, al punto 4 del predetto art. 7, ha escluso la sussistenza di un obbligo di traduzione di quella parte dei documenti che non risultino rilevanti al fine << di partecipare attivamente al procedimento penale >>.

Il D.Lgs. n. 212 del 2015, recependo tali indicazioni, e nella consapevolezza del fatto che la comprensione e la possibilità di essere compresi << rappresentano le coordinate essenziali di un sistema di giustizia >> <sup>38</sup>, ponendo fine ad un'inerzia che si protraeva da troppo tempo, è intervenuto con una serie di norme strettamente coordinate fra loro. In virtù del nuovo testo dell'art. 90-*bis*, comma 1, c.p.p. è stato introdotto l'obbligo di informare la vittima alloglotta in ordine ai suoi diritti, in una lingua da ella conosciuta. Al contempo, in virtù dell'introdotta art. 107-*ter* norme att. c.p.p. si è stabilito che la persona offesa che non conosca la lingua italiana possa presentare dichiarazione di querela utilizzando il proprio idioma nativo.

La disposizione cardine nell'ambito di questo intervento tendente a garantire alla vittima alloglotta la comprensione linguistica in sede processuale è comunque rappresentata

<sup>36</sup> Cfr. F. RUGGIERI, *Ordine di protezione europeo e legislazione italiana di attuazione: un'analisi e qualche perplessità*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, n. 5, p. 100 ss.

<sup>37</sup> Cfr. L. PARLATO, *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di "ascolto effettivo" nel procedimento penale*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3310.

<sup>38</sup> S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, cit., p. 8.

dall'art. 143-bis c.p.p. (*Altri casi di nomina dell'interprete*), parimenti introdotto dal D. Lgs. n. 212.

Ai sensi del primo comma di detto articolo l'autorità procedente è tenuta a nominare un interprete << quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete >>.

Il successivo secondo comma stabilisce che l'autorità procedente debba nominare, anche d'ufficio, un interprete << quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistito dall'interprete >>. Il terzo comma ammette il ricorso allo strumento della videoconferenza per agevolare l'attività dell'interprete, stabilendo che la sua assistenza possa essere assicurata, ove possibile << anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento >>.

Al fine di coniugare, come già abbiamo sottolineato, l'esigenza di pienezza delle garanzie con quella di non accrescere le spese processuali, il quarto ed ultimo comma stabilisce che il diritto alla traduzione gratuita a favore della persona offesa che non conosca la lingua italiana concerne soltanto gli atti o le parti di atti che contengono << informazioni essenziali >> all'esercizio dei diritti dell'offeso.

11 *Conclusioni*. – La consapevolezza, finalmente palesata dal legislatore interno (sia pur in larga parte “costretto” ad intervenire sulla base delle Direttive UE), di rimuovere la “vittima” da quella posizione marginale, in ambito giudiziario, in cui era stata finora relegata non può non essere valutata in termini altamente positivi. Le pur indiscutibili lacune che caratterizzano il D.Lgs. n. 212 del 2015 non possono incrinare questo giudizio.

Semmai, occorre sottolineare come gli sforzi debbano ora essere rivolti alla creazione di adeguate strutture “di supporto”, onde evitare che la vittima, nel corso del processo e poi all'esito dello stesso, sia lasciata “sola”.

Il problema è complesso, ed esige la predisposizione di una rete efficiente di organismi di assistenza alle vittime, dotati di personale in possesso di un'adeguata formazione per poter interagire correttamente con esse.

Gli esempi concreti in tal senso non mancano; basterebbe guardare al Regno Unito ed alla *Victim Support UK*.

E' stato giustamente lamentato il fatto che non sia stata prevista (lasciando di fatto tale eventuale compito alla “buona volontà” delle singole Amministrazioni ) l'istituzione presso ogni sede giudiziaria di uno “sportello vittime”, sulla scorta del modello dell' *Office of Public Counsel for Victims*, presso la Corte penale internazionale <sup>39</sup>.

Non basta imporre l'indicazione, ex art. 90 bis c.p.p., delle case famiglia, dei centri antiviolenza e delle case rifugio situate nel territorio; occorre l'individuazione di nuovi paradigmi, caratterizzati da una reale “attenzione” nei confronti degli altri, ed ispirati, nel caso di specie, alla consapevolezza che così come il condannato deve essere “accompagnato” in un percorso di riabilitazione tendente ad un completo recupero e reinserimento sociale, parimenti la vittima necessita di non minori

---

39 F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato*, cit., p. 31.



attenzioni, e di un supporto non solo materiale ma anche psicologico, per potersi “riaffacciare” davvero al mondo, dopo il trauma subito.